

Esonero contributivo biennale per tempo indeterminato e fruizione parziale precedente

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 17 del 20 Maggio 2016, ha risposto, dando parere favorevole, alla richiesta avanzata da parte dell'Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (ANISA), la quale aveva domandato se, in base all'art. 1, comma 178 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), sia possibile beneficiare dell'esonero contributivo biennale nel caso di assunzione di un lavoratore per il quale sia stata già fruita, da diverso datore di lavoro, dell'agevolazione prevista in materia di esonero triennale ex Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 110 della Legge n. 190/2014), ma per un periodo inferiore ai 24 mesi, a causa della cessazione del rapporto.

L'istanza

L'Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.), ha avanzato istanza di Interpello in merito alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 178, L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), concernente il riconoscimento dell'esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2016.

In particolare l'istante ha chiesto se, ai sensi della disposizione di cui sopra, sia possibile fruire del suddetto esonero laddove l'assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori per i quali, pur essendo stato già concesso il beneficio per una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro ex art. 1, comma 118, Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), la stessa agevolazione sia stata comunque fruita per un periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

Premessa

In via preliminare, il Ministero ha definito che occorre muovere dalla lettura del disposto di cui all'art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) il quale, allo scopo di incentivare la stabilità dell'occupazione, ha introdotto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi, in favore dei datori di

lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno.

La disposizione in argomento stabilisce che l'esonero contributivo possa essere concesso solo nella misura in cui nei sei mesi precedenti l'assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro oppure nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della Legge (1° ottobre 2014 – 31 dicembre 2014) presso il medesimo datore di lavoro richiedente l'incentivo o società controllata dallo stesso datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

La norma, infine, prevede che l'esonero non spetti riguardo a quei lavoratori per i quali il beneficio introdotto dal comma 118 sia stato già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

Sul tale ultima esclusione, l'INPS si è espressa con circolare n. 178/2015, specificando che la "precedente assunzione a tempo indeterminato" va riferita ad "un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato agevolato con lo stesso datore di lavoro che intende assumere".

In proposito, peraltro, ricorrendo l'esigenza di scongiurare comportamenti elusivi della norma l'INPS, in linea con i principi generali di fruizione degli incentivi, ha precisato che tale preclusione debba estendersi anche a società controllata dallo stesso datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Ciò premesso, va evidenziato come l'art. 1, comma 178, L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) abbia confermato, sulla falsariga della precedente formulazione normativa (L. n. 190/2014), il riconoscimento del suddetto esonero contributivo per le assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2016, differenziandosene tuttavia per l'importo e la durata massima.

In particolare, ai sensi della disposizione citata, "ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° Gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 Dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua”, restando ferma la condizione che l’assunzione debba riguardare lavoratori non occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti la nuova assunzione presso qualsiasi datore di lavoro e nei tre mesi antecedenti presso lo stesso datore di lavoro.

Il Legislatore, inoltre, ribadisce che *il beneficio non spetta con riferimento a quei lavoratori per i quali lo stesso “sia stato già fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”, compresa quella eventualmente effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 118, L. n.190/2014.*

La risposta del Ministero

In risposta al quesito avanzato il Ministero ha definito che ,attesa la sostanziale identità di tale disposizione con la precedente, deve ritenersi che la preclusione riguardi soltanto il pregresso rapporto di lavoro agevolato instaurato con il medesimo datore di lavoro, ivi comprese le società da questi controllata o ad esso collegata.

Appare quindi possibile fruire del beneficio di cui all’art. 1 comma 178, L. n. 208/2015 entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.

In definitiva

Con la risposta all’interpello in esame il Ministero è intervenuto in materia di esonero contributivo biennale, dando parere favorevole alla fruizione del beneficio dopo quello del 2015 , con altro datore di lavoro.

In sostanza la fruizione dell’esonero contributivo biennale è conciliabile con la fruizione parziale del precedente esonero contributivo triennale, sempre che i datori di lavoro siano diversi e non collegati in alcun modo tra loro.